Municipio Ponte Capriasca
Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici nel comprensorio comunale

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l'utilizzo dei posteggi pubblici nel comprensorio comunale

Il Municipio di Ponte Capriasca,
richiamati:

- gli artt. 107, 166, 208 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 49, 50 e 59 del Regolamento comunale;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei posteggi pubblici del 10 novembre 2025;
- le disposizioni del diritto federale e cantonale in materia di segnaletica stradale, nonché ogni altra disposizione legale applicabile;

emana la seguente Ordinanza:

Art. 1. Scopo
[1]La presente Ordinanza disciplina le modalità di utilizzo dei posteggi pubblici situati nel comprensorio comunale, al fine di garantirne un impiego adeguato, efficiente e conforme alla loro destinazione.
[2]In particolare, stabilisce la durata massima di stazionamento, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio, nonché le tasse applicabili agli abbonamenti e ai posteggi regolamentati mediante parchimetro.

TITOLO I
Aree di stazionamento

Art. 2 – Aree di stazionamento
Le disposizioni si applicano alle seguenti aree di stazionamento, designate con le denominazioni seguenti e rappresentate nell'Allegato B:

a) P1 – Centro civico
b) P2 – Via alle Scuole
c) P3 – Savanone
d) P4 – Parco giochi e Via Centro Sportivo
e) P6 – Cimitero
f) P7 – Sabbione
g) P8 – Bossago

TITOLO II
Autorizzazioni annuali

Art. 3 – Utenti legittimati alla richiesta di autorizzazione
[1]Possono richiedere un'autorizzazione di parcheggio annuale:

a) i soggetti residenti, soggiornanti, operanti o aventi sede nella Zona del nucleo definita dal Piano Regolatore;
b) in via subordinata, i soggetti residenti, soggiornanti, operanti o aventi sede al di fuori della Zona del nucleo, qualora dimostrino di non disporre di posteggi privati o di non poterne usufruire per comprovati motivi, oppure in presenza di altre particolari e giustificate necessità, previa valutazione del Municipio che decide in funzione della disponibilità delle autorizzazioni.

Art. 4 – Criteri di rilascio delle autorizzazioni annuali

[1] Le autorizzazioni sono rilasciate in numero contingentato, in funzione della disponibilità dei posteggi e secondo i criteri stabiliti dalla presente Ordinanza. Il contingente è riesaminato annualmente; il rinnovo delle autorizzazioni annuali non è pertanto garantito.

[2] Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente disponibile, le autorizzazioni sono rilasciate secondo il seguente ordine di priorità:

a) soggetti residenti nella Zona del nucleo;

b) attività economiche aventi sede nella Zona del nucleo;

c) soggetti operanti o soggiornanti nella Zona del nucleo;

d) soggetti residenti, soggiornanti, operanti o aventi sede al di fuori della Zona del nucleo, secondo quanto previsto dall'art. 3 lett. b).

[3] Nell'ambito delle categorie di cui al cpv. 2, è garantita, di principio, una prima autorizzazione per nucleo familiare o per singola attività economica. Una seconda autorizzazione può essere concessa soltanto dopo che siano state evase le richieste per una prima autorizzazione, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al cpv. 2. A parità di condizioni, fa stato l'ordine cronologico di entrata della richiesta.

[4] L'autorizzazione conferisce il diritto di parcheggiare in uno stallo libero e non attribuisce alcun diritto all'uso esclusivo o alla riserva di uno specifico stallo.

Art. 5 – Tasse

Per le autorizzazioni annuali sono riscosse le seguenti tasse:

a) soggetti residenti, soggiornanti, operanti o aventi sede nella Zona del nucleo (PR), secondo quanto previsto dall'art. 3 lett. a): CHF 240.00;

b) soggetti residenti, soggiornanti, operanti o aventi sede al di fuori della Zona del nucleo, secondo quanto previsto dall'art. 3 lett. b): CHF 500.00;

c) dipendenti comunali: CHF 360.00. L'autorizzazione è valida nella fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 07:00 e le ore 20:00.

Art. 6 – Procedura di richiesta

[1] Il Municipio è competente per il rilascio delle autorizzazioni di parcheggio e può delegare tale competenza ai servizi dell'Amministrazione comunale, conformemente alle disposizioni vigenti.

[2] La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale mediante l'apposito formulario, corredata dalla copia della licenza di circolazione del veicolo per il quale è richiesta l'autorizzazione. Per i richiedenti che esercitano un'attività professionale nella Zona del nucleo è inoltre richiesta la presentazione di un documento comprovante l'esercizio dell'attività professionale nella zona.

[3]Per gli utenti legittimati ai sensi dell'art. 3 lett. b), la richiesta deve inoltre essere corredata da una dichiarazione scritta attestante l'assenza di alternative di parcheggio privato oppure la sussistenza di altri giustificati motivi.

Art. 7 – Rilascio dell'autorizzazione

[1] La domanda è esaminata dal servizio preposto. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente disponibile, le autorizzazioni sono rilasciate secondo l'ordine di priorità e i criteri di cui all'art. 4.

[2] Il servizio preposto può richiedere documentazione supplementare ed effettuare sopralluoghi o altri accertamenti necessari ai fini della valutazione della domanda.

[3] In caso di accoglimento della domanda, il servizio competente determina l'area o le aree di parcheggio autorizzate e il periodo di validità e provvede al rilascio della relativa autorizzazione.

[4] Il contrassegno deve essere esposto in modo chiaramente visibile dietro il parabrezza.

[5] Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 8 – Effetti dell'autorizzazione

[1] L'autorizzazione consente al titolare di parcheggiare il veicolo negli stalli disponibili dell'area o delle aree di stazionamento indicate nell'autorizzazione.

[2] L'autorizzazione non garantisce la disponibilità di un parcheggio, ma conferisce unicamente il diritto di utilizzare uno degli stalli disponibili al momento del parcheggio.

[3] Non è ammesso lo stazionamento permanente dei veicoli. Salvo diversa disposizione o autorizzazione, la durata massima dello stazionamento è fissata in 48 ore consecutive. Eventuali deroghe per la sosta oltre le 48 ore sono da richiedere alla Polizia Torre di Redde.

[4] Non è consentito l'utilizzo dei posteggi pubblici per lo stazionamento di mezzi speciali quali roulotte, rimorchi e mezzi da lavoro. Il Municipio può concedere deroghe in casi particolari, previo pagamento di una tassa speciale. I camper possono parcheggiare nei normali posti auto, purché non superino le dimensioni dello stallo. Non è tuttavia concesso l'utilizzo del parcheggio come area camper.

[5] I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non possono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici (compresi quelli con targa trasferibile).

Art. 9 – Validità, rinnovo, modalità e pagamento dell'autorizzazione annuale

[1] L'autorizzazione annuale è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre. Qualora sia rilasciata nel corso dell'anno, la validità decorre dalla data del rilascio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

[2] Per le autorizzazioni rilasciate a partire dal 1° luglio è dovuto il 50% della tassa annuale.

[3] In caso di disdetta entro il 30 giugno è riconosciuto il rimborso del 50% della tassa annuale versata. Dopo tale data non è riconosciuto alcun rimborso.

[4] Salvo disdetta da comunicare entro il 30 novembre, l'autorizzazione è considerata richiesta anche per l'anno successivo. Il rinnovo è subordinato al permanere dei requisiti e alla disponibilità del contingente, conformemente all'art. 4.

[5] La tassa è riscossa mediante fattura da saldare entro il termine indicato. A pagamento avvenuto, il servizio competente provvede al rilascio o alla trasmissione del contrassegno.

Art. 10 – Revoca e disdetta

[1] L'autorizzazione può essere revocata, modificata o limitata in ogni momento per motivi d'interesse pubblico.

[2] L'autorizzazione è altresì revocata qualora vengano meno i requisiti per il suo rilascio, oppure in caso di abuso da parte del beneficiario. La revoca per abuso non dà diritto al rimborso della tassa versata.

[3] Il titolare può disdire l'autorizzazione in ogni momento. L'eventuale diritto al rimborso è disciplinato dall'art. 9 cpv. 3.

TITOLO III
Autorizzazione di breve durata

Art. 11 – Utenti legittimati alla richiesta di autorizzazione

[1] Le autorizzazioni di durata giornaliera, settimanale o mensile possono essere richieste da qualsiasi utente e sono rilasciate senza applicazione dei criteri di priorità previsti per le autorizzazioni annuali, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi.

[2] Il Municipio può rilasciare autorizzazioni temporanee, a titolo gratuito o oneroso, in occasione di manifestazioni o in presenza di circostanze di interesse pubblico.

Art. 12 – Tipologie e tasse

Autorizzazioni

a) Giornaliera: CHF 8.00
b) Settimanale: CHF 20.00
c) Mensile: CHF 60.00

Art. 13 – Procedura di richiesta

[1] La richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni di breve durata deve essere presentata tramite le piatteforme Parkingpay/Easypark/Twint (o le relative applicazioni) oppure presso lo sportello della Cancelleria comunale, durante gli orari di apertura.

[2] Le autorizzazioni di breve durata sono associate al veicolo indicato al momento della richiesta e consentono l'utilizzo degli stalli disponibili nelle aree per le quali sono rilasciate, senza garanzia di disponibilità di un posteggio. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni degli artt. 8 e 10.

TITOLO IV
Parchimetri

Art. 14 – Parchimetri

I posteggi indicati all'art. 2 sono soggetti a pagamento mediante parchimetro fisico o virtuale, accessibile tramite scansione del codice QR (QR code) esposto presso l'area di stazionamento, secondo le tariffe stabilite nell'Allegato A alla presente Ordinanza.

TITOLO V
Posteggi dotati di colonnine per la ricarica elettrica

Art. 15 – Condizioni di utilizzo e stazionamento

Le condizioni di utilizzo e di stazionamento nei posteggi dotati di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sono disciplinate dalla specifica ordinanza comunale in materia.

TITOLO VI
Deroghe

Art. 16 – Deroghe

Il Municipio può concedere deroghe per:

a) i veicoli di servizio pubblico;
b) eventi particolari;
c) esigenze tecniche o operative.

TITOLO VII
Altre disposizioni

Art. 17 – Responsabilità per danni

Il Municipio non risponde dei danni a persone o cose che si verificano all'interno dei posteggi pubblici, né del furto o del danneggiamento dei veicoli e degli oggetti lasciati al loro interno.

Art. 18 – Danni a impianti e infrastrutture

Chiunque cagioni danni agli impianti o alle infrastrutture dei posteggi pubblici è tenuto a sostenere i relativi costi di riparazione e di ripristino.

Art. 19 – Controllo

[1]Il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza è demandato agli organi di Polizia competenti.

[2]Ai fini del controllo e dell'accertamento delle violazioni possono essere utilizzati anche i sistemi digitali di gestione, pagamento, monitoraggio e rilevazione impiegati per la gestione dei posteggi pubblici, nel rispetto della legislazione applicabile.

Art. 20 – Sanzioni

[1] Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono perseguite dagli organi di Polizia conformemente alla legislazione federale in materia di circolazione stradale e multe disciplinari.

[2] Le infrazioni alla presente Ordinanza che non soggiacciono alla legislazione federale sono punite dal Municipio con la multa conformemente all'art. 145 LOC.

[3] Nei casi previsti dalla legge, il veicolo può essere rimosso a spese del detentore.

TITOLO VIII
Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 21 – Abrogazione ed entrata in vigore

[1] La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza sulla gestione dei posteggi comunali del 3 luglio 2017, nonché ogni disposizione incompatibile e contraria.

[2] Essa entra in vigore il 1° gennaio 2027.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Giovanni Quadrelli

La Segretaria
Daniela Bernardini

COMUNE DI PONTE CAPRIASCA

Allegato A: parcheggi soggetti a pagamento
Allegato B: aree di stazionamento

RM n. 561/2026 del 5 ottobre 2026
Pubblicata agli albi comunali dal 14 ottobre 2026, per un periodo di 30 giorni.

Allegato A: parcheggi soggetti a pagamento

Denominazione	Nr. Posti auto	Segnaletica	Tariffa parchimetro
P1 – Centro civico	12	Codice QR Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
P2 – Via alle Scuole	10	Codice QR Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
P3 – Savanone	6	Codice QR Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
P4 – Parco giochi e Via Centro sportivo	45	Codice QR Parchimetro Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
P6 – Cimitero	17	Codice QR Parchimetro Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
P7 – Sabbione	34	Codice QR Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
P8 – Bossago	30	Codice QR Autorizzazione comunale	**Fascia diurna** Dalle ore 07:00 alle ore 22:00 ▪ *primi 30 minuti: gratuiti* ▪ *prime 2 ore: CHF 0.50/h* ▪ *oltre le 2 ore: CHF 1.00/h* **Fascia notturna** Dalle ore 22:00 alle ore 07:00 *tutte le ore: CHF 0.20/h*
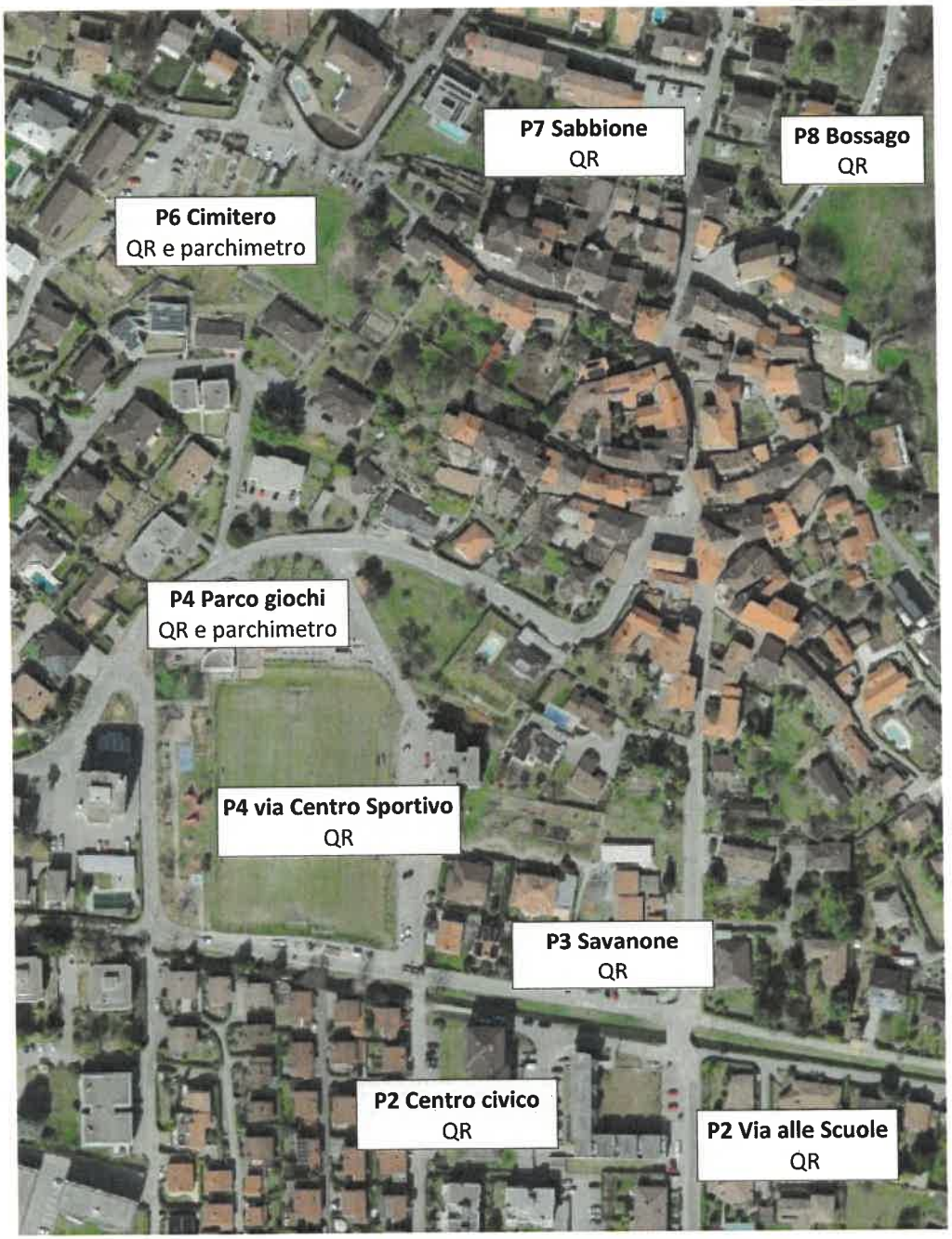
Allegato B: Aree di stazionamento